

ESENTE DA REGISTRAZIONE
ART. 23 10 co 1/24/11/81 n. 689

REPUBBLICA ITALIANA

sent 6688/15

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA

Sezione II

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace, avv. Gianfranco BARBARIA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 81322 R.G. contenzioso dell'anno 2010

TRA

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~, elettivamente domiciliata in ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ presso l'avv. Laila Perciballi che la rappresenta con mandato in calce al ricorso

RICORRENTE

E

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~, in persona del Sindaco p.t.

RESISTENTE CONTUMACE

OGGETTO: opposizione a sanz. amm.va (vav n. 33080533172)

CONCLUSIONI: come da verbale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso tempestivamente inviato a mezzo posta l'odierna ricorrente propone opposizione al provvedimento in oggetto, col quale le è stata contestata la violazione dell'art. 7/1 CS ("circolava nella corsia o area di percorrenza riservata ai mezzi pubblici"). Eccepisce la ricorrente l'insussistenza della violazione per carenza di segnaletica orizzontale, l'omessa contestazione immediata e la carenza di idonea motivazione al riguardo, la mancata indicazione del modello del mezzo sanzionato, la carenza di poteri in capo al verbalizzante e chiede, pertanto, l'annullamento dell'atto opposto, con vittoria di spese da distrarsi. La resistente non si è costituita, quindi la causa all'udienza del 15/1/15, sulle conclusioni dell'istante, è stata decisa dando lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e merita accoglimento, quanto al secondo motivo. Ai sensi dell'art. 200 CS "la

1

[Signature]

violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata..”, mentre, ai sensi del successivo art. 201, qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il relativo verbale deve contenere “.la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata..”. Nelle fattispecie in esame la motivazione addotta dall’agente accertatore (“la violazione non è stata contestata per non intralciare il servizio pubblico di trasporto”) non può ritenersi idonea ed esaustiva, tale cioè da soddisfare il requisito della “impossibilità” di contestazione immediata richiesta dalla norma suddetta. Essa, invero, costituita da una mera frase di stile, come tale adattabile a qualunque fattispecie, si appalesa piuttosto come una valutazione di opportunità da parte del verbalizzante anziché come l’attestazione dell’esistenza di una oggettiva ed immanente situazione di impossibilità, determinata da circostanze in concreto sussistenti al momento della violazione, con la conseguenza che non risulta soddisfatta l’esigenza imposta dal richiamato art. 201 CS. Ciò, anche in considerazione del tipo di veicolo sanzionato (ciclomotore). Le ulteriori doglianze si ritengono assorbite. Spese come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, così provvede:

- accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla la sanzione opposta n. 33080533172;
- condanna la resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 200,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge, da distrarsi ex art. 93 cpc.

Così deciso in Roma, 15/1/15

IL GIUDICE DI PACE
Avv. Gianfranco BARBARIA

